PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 28

Proroga della convenzione con il Centro di produzione s.p.a

Al fine di consentire la proroga per l'intero anno 2012 della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, e' autorizzata la spesa di sette milioni di euro per l'anno 2012. All'onere derivante dal comma 1, pari a sette milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 29 dicembre 2011, non più in vigore dal 28 febbraio 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Estremi	Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-previsti-da-disposizioni-legislative-2011/art-28-proroga-della-convenzione-con-il-centro-di-produzione-s-p-a/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it